

**All'Ente Regionale
Consorzio Parco del Conero**

Via Peschiera 30/A
Sirolo

**OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE AL PIANO DEL PARCO DEL
CONERO**

PRESENTATE DA

**Comitato Mezzavalle Libera
Comitato Mare Libero
Club Alpino Italiano Sezione di Ancona
Laboratorio Sociale
Laboratorio Culturale
Circolo Culturale Benedetto Croce
Gli amici del Lupo**

Comitato Mare Libero e Club Alpino Italiano - Sezione di Ancona presentano anche un altro documento di osservazioni al Piano del Parco insieme a Legambiente Marche, Circolo Naturalistico Il Pungitopo e Italia Nostra.

Eventuali proposte di emendamento per medesimi articoli del Piano che presentino dei testi di contenuto differente devono essere valutate come opzioni alternative.

UTEN1f - Monte dei Corvi.

Richiesta di coerenza tra la definizione del livello di tutela secondo la L.394/91 art.12 e il contenuto delle norme prescrittive.

Divieto di nuove edificazioni nella UTEN1f-Monte dei Corvi

Come auspicavamo la UTEN1f-Monte dei Corvi è stata correttamente reinserita nella Riserva orientata, ma essa conserva un articolo dai contenuti che non sono coerenti con le norme della legge 394/91, art.12. Non è possibile realizzare nuove edificazioni in aree di Riserva orientata.

Chiediamo alle SV:

- di vietare espressamente ogni nuova edificazione, senza eccezioni, rendendo coerenti le norme prescrittive con quanto previsto dalla normativa nazionale per le aree di Riserva orientata.

Emendamenti richiesti:

- Art.161 (quaderno 2, pag.63)

Si chiede di **cancellare l'intero articolo** e di sostituirlo con il seguente testo: **“E’ vietata ogni nuova edificazione anche in sottosuolo. E’ vietata la realizzazione di nuove strade.”**

L'articolo in questione dovrebbe essere modificato in quanto la normativa nazionale sulle aree protette afferma esplicitamente che nelle aree di Riserva orientata non sono consentite nuove edificazioni.

Inserimento di obiettivi di tutela per l'APS20 - costa del Passetto di Ancona (UTEN1a – Passetto)

La fascia costiera compresa tra Monte Cardeto e Pietralacroce di Ancona, nota come Passetto, costituisce una delle emergenze di più elevato valore dell'intero Parco del Conero, per la presenza di elevati valori ambientali e paesaggistici, tra cui habitat di interesse comunitario secondo la direttiva 43/92 CEE.

L'Ente Parco ha correttamente mantenuto ferma la propria posizione di conservare per il Passetto la definizione di Riserva generale orientata. Tuttavia gli obiettivi indicati per l'APS 20 – Passetto mancano ancora di fare espressamente il necessario riferimento alla tutela dei rilevanti elementi di pregio presenti in questo tratto di costa.

Considerando l'importanza che questi elementi normativi rivestono nella pianificazione territoriale chiediamo che venga inserito un obiettivo prioritario di esplicita tutela delle caratteristiche ambientali e paesistiche esistenti, con particolare riguardo alle scogliere naturali della piattaforma rocciosa costiera.

Chiediamo pertanto alle SV:

- di esplicitare negli obiettivi della APS 20 – Passetto, mediante inserimento di uno specifico emendamento, l'obiettivo prioritario della salvaguardia delle emergenze naturali e paesaggistiche presenti.

Emendamenti richiesti:

- Obiettivi della APS 20 – Passetto

Si chiede di aggiungere, come **obiettivo 1 dell'APS**, il seguente testo: **“Obiettivo 1: salvaguardia assoluta delle caratteristiche naturali e paesaggistiche presenti, con particolare riguardo all'integrità degli ecosistemi e delle scogliere naturali della piattaforma rocciosa costiera, quali parti integranti di habitat di interesse comunitario secondo la direttiva 43/92 CEE”**

Appare necessario, in coerenza con la legge 394/91 art.12, che gli obiettivi dell'APS 20, riguardanti un'area di Riserva orientata, facciano preciso riferimento almeno in un obiettivo alla necessità di assoluta salvaguardia delle caratteristiche naturali e paesaggistiche presenti. Le scogliere naturali della piattaforma rocciosa costiera del Passetto costituiscono parte integrante di habitat di interesse comunitario secondo la direttiva 43/92 CEE e sono state definite emergenza geologica geomorfologia nel precedente PPAR. Devono essere quindi oggetto di una speciale tutela.

- Obiettivi della APS 20 – Passetto

Si chiede di modificare la numerazione degli obiettivi, in seguito alla introduzione dell'emendamento appena proposto: tutti gli obiettivi presenti vengano numerati con l'aumento di una unità a partire dall'obiettivo 1 di cui chiediamo l'inserimento.

Tutela della esistente rete di sentieri pedonali e della pubblica fruibilità pedonale

I sentieri e la loro pubblica fruizione pedonale costituiscono un grande valore del Parco. Essi dovrebbero essere tutti soggetti ad una tutela di esistenza giuridica, indipendentemente dalla loro completa praticabilità in condizioni di sicurezza e regolarità di manutenzione.

All'interno della normativa generale inerente la rete dei sentieri pedonali (art.17 c.6 delle norme prescrittive) si ritiene essenziale confermare l'importanza strategica che i percorsi del parco rivestono in termini di tutela e controllo del territorio.

si sottolinea infatti che la fruibilità dei percorsi, ancorché normata da precise linee di condotta, possa comportare un controllo diffuso del parco da parte degli escursionisti, con un conseguente incremento dell'azione di contrasto ad atti e comportamenti lesivi degli equilibri naturalistici.

I sentieri più facilmente praticabili, sicuri e sottoposti a regolare manutenzione potrebbero essere considerati "sentieri del Parco", formalmente aperti e fatti conoscere mediante un'opportuna segnaletica.

Quelli che, mancando in parte dei suddetti requisiti, non possano essere considerati "sentieri del Parco", a nostro avviso devono essere comunque oggetto di tutela giuridica in quanto sentieri e percorsi pedonali esistenti appartenenti al patrimonio pubblico culturale e storico che non devono essere chiusi o interrotti da recinzioni.

Crediamo sia inutile individuare sentieri e percorsi pedonali se le norme prescrittive non ne vietano in modo esplicito l'interruzione e la recinzione.

Si chiede inoltre di avviare la realizzazione, attraverso apposita norma, la proposta di realizzare un sentiero pedonale tra Ancona e il Poggio, a completamento del tratto già esistente da Sirolo al Poggio, in modo da avere un percorso pedonale che attraversa l'intero parco nelle vicinanze della costa alta. Secondo la proposta già recepita dall'Ente Parco, tale sentiero, posto in aree di elevata panoramicità, sfruttando percorsi già esistenti e con l'apertura di brevi nuovi tracciati, rilancerebbe in modo significativo la fruibilità del Parco.

In quest'ottica l'attuale sentiero della Scalaccia, per la sua importanza e facile fruibilità, può essere esteso a integrare un tracciato più ampio costituendo parte della viabilità pedonale principale del Parco, diventando sentiero delle Valli di Pietralacroce, compreso nel q. C/v Tavola 06 già a partire dal presente PdP.

Inoltre, riguardo all'argomento delle recinzioni, nell'art.112, si fa erroneamente riferimento al testo dell'art.18 (viabilità interpoderale e privata), anziché dell'art.16 (recinzioni).

Si chiede ovviamente di correggere.

Chiediamo quindi alla SV di intervenire affinché:

- si espliciti chiaramente che accessi e percorsi pedonali, compresi espressamente quelli individuati nel Regolamento del Parco, non devono essere interrotti in alcun modo da recinzioni o sbarramenti;
- venga integrato il tracciato del sentiero della Scalaccia, compreso nel q. C/v Tavola 06, in modo da poter interessare le valli di Pietralacroce, già a partire dal presente PdP, come indicato nell'allegato A al presente documento;
- si permetta la realizzazione di un sentiero pedonale da Ancona a Portonovo, mediante leggera modifica di tracciati esistenti;
- si corregga l'errore contenuto nell'art.112

Emendamenti richiesti

Art.16 e 17 delle Norme Generali Prescrittive

Si chiede di aggiungere un ultimo comma con il seguente testo **“Nell’ottica di garantire la fruibilità delle aree tutelate, è vietata ogni genere di recinzione o sbarramento che interrompa sentieri e percorsi pedonali individuati nel Piano e nel Regolamento del Parco”**

Chiediamo che sia tutelato il transito delle persone attraverso tutti i sentieri e tracciati pedonali esistenti, impedendo che questi vengano interrotti.

Cartografia del q. C/v Tavola 06

Si chiede di modificare il tracciato del sentiero ufficiale n° 13 del parco (della Scalaccia) secondo la proposta indicata nell’allegato A al presente documento, così da diventare sentiero di collegamento tra le Valli di Pietralacroce già all’interno della Tavola C/v 06 del presente PdP.

Il sentiero della Scalaccia, può essere facilmente esteso a costituire un tracciato più ampio, così da valorizzare un’area del Parco posta nelle vicinanze del centro abitato e di elevato interesse naturalistico e paesaggistico.

art.112

Si chiede di sostituire nel testo le parole” art.18” con le parole **“art.16”**.

Si chiede la correzione di una evidente svista. L’articolo 18 tratta altro argomento.

Art.17

Si chiede di aggiungere un ottavo comma: **“Attraverso una leggera modifica e integrazione di tracciati pedonali esistenti, con l’apertura di brevi tracciati, si potrà individuare la realizzazione di un collegamento pedonale continuo da Ancona a Sirolo”**

Sarebbe opportuno lasciare la possibilità di realizzare il percorso pedonale, chiesto da alcune associazioni, che percorra tutto il settore marittimo del Parco.

Tutela delle spiagge e scogliere naturali, dell'ecosistema marino costiero, mediante esplicito divieto di nuovi interventi antropici.

La costa del Conero, dal confine settentrionale del Parco fino a Numana, presenta scogliere naturali emerse, le sole esistenti lungo tutta la costa adriatica italiana dall'Istria al Gargano, cui si alternano altrettanto straordinarie spiagge naturali delimitate da falesie, altra preziosa rarità per la costa adriatica.

Tutta la restante costa adriatica, con poche eccezioni, è invece stata oggetto nel dopoguerra di un'errata pianificazione urbanistica, che ha portato a costruire strade, ferrovie e centri urbani sopra spiagge, dune e zone interessate dal moto ondoso durante le burrasche. Questo ha comportato per il nostro paese enormi spese di denaro pubblico e ingenti danni paesaggistici e ambientali.

Questi errori non dovrebbero essere estesi alla costa del Conero e le caratteristiche straordinarie di tale costa dovrebbero al contrario essere oggetto di norme di tutela estremamente rigorose e di univoca interpretazione che le mantengano certamente libere da interventi antropici.

Chiediamo quindi alle SV:

- di esplicitare in modo univoco che scogliere e spiagge naturali, ecosistemi marini della fascia costiera emersa presenti nel territorio del Parco caratterizzato da falesie, senza alcuna eccezione, non possano essere interessati da alcun intervento antropico, con la sola esclusione della manutenzione di opere già esistenti;
- di vietare interventi che vadano ad alterare la morfologia naturale della costa, nell'intero territorio del Parco caratterizzato da falesie oppure, in alternativa, nelle specifiche UTEN del Passetto, Portonovo. Sassi Neri;
- di vietare in modo esplicito il ripascimento artificiale delle due spiagge ancora completamente naturali e delimitate da falesie, caratterizzate esclusivamente da materiale autoctono (Mezzavalle, Due Sorelle)

Emendamenti richiesti

Art. 9 delle Norme prescrittive per l'intero territorio del Parco

Si chiede di aggiungere un terzo comma: **“Sono vietati ovunque interventi che vadano ad alterare la morfologia naturale della costa.”**

Per quanto riguarda la tutela della morfologia costiera è evidente come debba costituire un obiettivo necessario per un parco naturale costiero.

Si chiede di aggiungere un ultimo comma:

“E' vietato qualsiasi intervento antropico su spiagge e scogliere naturali (piattaforme rocciose emerse) presenti nella fascia costiera emersa e intertidale alla base delle falesie del Parco; in tali ambiti naturali sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria di strutture già esistenti”.

Art.102 delle Norme Generali Prescrittive per l'Ambito Naturalistico

Si chiede di cancellare la seguente frase al terzo comma: “In tali ambiti naturali sono consentiti i soli interventi di rilevante interesse pubblico, purché ne sia garantita l'indispensabilità o l'indifferibilità e l'urgenza a tutela e difesa dei preesistenti valori paesaggistici, storico-culturali e sociali, in accordo con i diversi livelli di naturalità, accessibilità e fruibilità sostenibile”.

Si chiede di sostituire la frase cancellata con la seguente:

“In tali ambiti naturali sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture già esistenti.

La frase di cui si chiede la cancellazione si presta a interpretazioni non univoche e questo potrebbe aprire la strada al danneggiamento degli elementi paesaggistici e naturali di cui si chiede tutela.

Alcuni concetti presenti nella frase infatti mancano di univoche e oggettive determinazioni giuridiche. Al contrario la manutenzione ordinaria o straordinaria sono tipologie di intervento dalle caratteristiche chiaramente definite che possono essere consentite in quanto necessarie a tutela del patrimonio architettonico già presente.

Si chiede inoltre di aggiungere al medesimo art. 102 un ultimo comma:

Sono vietati ovunque interventi che vadano ad alterare la morfologia naturale della costa.

Per quanto riguarda la tutela della morfologia costiera è evidente come debba costituire un obiettivo necessario per un parco naturale costiero..

Art.136 – UTEN1a- Passetto

Si chiede di aggiungere, come comma 2, il seguente testo: **“Le caratteristiche geotecniche del materiale, per quanto riguarda resistenza all’abrasione, alla scalfittura, all’urto non dovranno essere superiori a quelle del substrato naturale roccioso, per evitare che vengano accelerati fenomeni di erosione”.**

Occorre evitare che la natura del materiale impiegato per i ripascimenti abrada e scalfisca il fondale naturale, marnoso, accelerando i fenomeni di erosione.

Si chiede di aggiungere, come comma 3, il seguente testo: **“Sono vietati interventi che vadano ad alterare la morfologia naturale della costa.”**

Il rispetto della morfologia naturale della costa è basilare sia sotto l’aspetto paesaggistico che geologico, idrodinamico ed ecologico. Chiediamo una esplicita tutela in questo senso.

Aggiungere, come comma 4, il seguente testo **“E’ vietato qualsiasi intervento antropico sulle scogliere naturali della piattaforma rocciosa costiera emersa e intertidale; in tali ambiti naturali sono consentiti i soli interventi di manutenzione di strutture già esistenti”.**

*Le scogliere naturali della piattaforma rocciosa costiera del Passetto state definite “emergenza geologica e geomorfologica delle Marche” nel passato Piano Paesistico Ambientale Regionale; esse delimitano piccole lagune ed insenature che ospitano ricchi ecosistemi naturali, preziose nursery per la riproduzione di pesci, celenterati e molluschi tra cui una specie di interesse prioritario come il *Lithophaga lithophaga*; costituiscono habitat di interesse comunitario secondo la direttiva 43/92 CEE. Chiediamo di riservare una esplicita tutela verso questi ambienti.*

- Art.131 – UTEN1a- Passetto

Si chiede di aggiungere il seguente testo come ultimo comma dell’articolo:

“Nell’intera parte costiera dell’APS 20, situata ai piedi della falesia, è vietata comunque ogni nuova edificazione.”

Si chiede quindi di cancellare dal secondo comma la parola “inoltre”.

Ci sembra quasi superfluo affermare che nell’intera UTEN debbano essere vietate nuove edificazioni nell’intera area alla base della falesia, per evitare di incorrere ancora nell’errore di pianificazione urbanistica costituito dall’edificazione in aree soggette all’azione del mare.

Art.171 – UTEN1g- Portonovo

Aggiungere, come ultimo comma, il seguente testo: **“Sono vietati interventi che vadano ad alterare la morfologia naturale della costa.”**

Il rispetto della morfologia naturale della costa è basilare sia sotto l'aspetto paesaggistico che geologico, idrodinamico ed ecologico. Chiediamo una esplicita tutela in questo senso.

Art.189 – UTEN1i – Sassi Neri

Aggiungere, come ultimo comma, il seguente testo: **“Sono vietati interventi che vadano ad alterare la morfologia naturale della costa.”**

Art.179 - UTEN1h-Due Sorelle

Si chiede di cancellare il testo dell'ultimo comma e sostituirlo con il seguente: **“E' vietato il ripascimento artificiale delle spiagge con materiale estraneo al loro bacino naturale di alimentazione. Sono vietati interventi che vadano ad alterare la morfologia naturale della costa”.**

Si tratta delle ultime spiagge della costa del Conero ancora completamente naturali, che dobbiamo conservare

Tutela della fascia boschiva e arbustiva ad ovest della strada provinciale del Conero, oggetto nella Variante di abbassamento del livello di tutela da Riserva Orientata ad area di Protezione di ATC (ambito territoriale collinare)

La nuova definizione normativa di vaste superfici del Parco del Conero dell'Ambito Collinare da aree omogenee di Riserva orientata ad aree di Protezione è uno dei fatti che salta immediatamente agli occhi nell'esame della Variante al Piano. Si tratta di una riduzione complessiva della Riserva orientata di oltre 500 ettari, che appare a nostro parere poco supportata da un esame scientifico degli elevati valori ecologici e paesaggistici dell'area interessata

Queste ampie aree poste ad ovest della strada provinciale del Conero sono coperte in gran parte da boschi di roverella e arbusteti ormai da decenni in fase di rinaturalizzazione. Crediamo che tale evoluzione vada sostenuta, per non mandare perduto il patrimonio costituito nei precedenti decenni attraverso scelte di tutela, considerando l'eccezionalità che questi ambienti presentano rispetto al panorama della fascia collinare costiera marchigiana.

L'attuale scelta della Variante al Piano del Parco di delimitare in cartografia soltanto alcuni lembi di bosco nell'intenzione dichiarata di tutelarli ancora come settori di Riserva Orientata non costituisce ancora un soddisfacente equilibrato compromesso tra l'interesse della naturalizzazione e quello dello sviluppo di attività agropastorali, ma segna la decisione di far prevalere nettamente quest'ultimo. Ne è prova il fatto che ampie superfici esistenti già ricoperte di boschi di roverella non sono state delimitate in questa cartografia di valore normativo, e non è stato considerato il grande valore delle aree occupate da formazioni di ricolonizzazione forestale spontanea ormai in fase di evoluzione avanzata verso associazioni forestali autoctone sempre più rare nella nostra regione. Chiediamo quindi che questa cartografia venga riesaminata, con un ampio recupero di superfici da destinare all'evoluzione di formazioni boschive naturali, senza compromettere il possibile sviluppo di attività agropastorali.

Chiediamo quindi alla SV:

- di reinserire nelle aree di Riserva orientata (L.R.394/91) tutte le superfici delle UTEC3a, UTEC3b, UTEC3c cartografate nella carta dell'uso dei suoli della Variante come “formazioni di ricolonizzazione forestale spontanea” e “incolti arborati”.

Emendamenti richiesti:

Cartografia

Si chiede di reinserire nelle aree di Riserva orientata (L.R.394/91) tutte le superfici delle

UTE3a, UTE3b, UTE3c cartografate nella carta dell'uso dei suoli del PdP come "formazioni di ricolonizzazione forestale spontanea" e "incolti arborati".

E' fondamentale, per il valore ambientale e paesistico delle aree di ATC, che le formazioni vegetali di incolto arborato e soprattutto di ricolonizzazione forestale spontanea debbano essere oggetto di massima tutela, perché in fase di avanzata evoluzione verso formazioni forestali autoctone.

Divieto di nuove edificazioni, anche mediante "strutture amovibili", nella UTEN1i - Sassi Neri (coerenza delle norme con la legge 394/91 art.12).

Chiediamo tutela per la spiaggia dei Sassi Neri, considerando le forti pressioni che sembrano orientate al suo danneggiamento, unitamente alla ulteriore riduzione della sua già carente libera possibilità di fruizione.

Non è ammissibile che all'interno di un'area dell'Ambito Territoriale Naturalistico del valore della spiaggia di San Michele, minacciandone ulteriormente il già ridotto uso pubblico, il Piano del Parco permetta ciò che a tutti gli effetti appaiono nuove edificazioni, anche se realizzate mediante cosiddette "strutture amovibili".

Ricordiamo che tali interventi risulterebbero in violazione della legge 384/91 per le aree di riserva orientata.

Emendamenti richiesti:

In ogni articolo in cui la parola "amovibile/i" è utilizzata per indicare strutture mobili chiediamo che venga sostituita con la parola "provvisorie" oppure "mobili", in quanto il termine "amovibile" significa "che non si possono muovere".

Art.191

Si chiede di cancellare il testo dell'intero articolo e sostituirlo con il seguente:

"E' vietato qualsiasi intervento antropico, ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti, del ripascimento della spiaggia secondo le indicazioni dell'art. 189"

Un'errata pianificazione urbanistica lungo le coste italiane ha portato a costruire sopra spiagge, dune e zone interessate dal moto ondoso durante le burrasche. Questo ha comportato per il nostro paese enormi spese di denaro pubblico e ingenti danni paesaggistici e ambientali.

La spiaggia di San Michele, in assenza di norme che vietino nuovi interventi antropici, costituirebbe un ulteriore esempio di questo errato modello di pianificazione urbanistica.

Inoltre essa rischia di essere ancor più deteriorata per l'interesse privato e sottratta alla libera e gratuita fruizione da parte dei cittadini.

Divieto di edificazioni ad uso turistico all'interno dell'area delle cave del Conero - coerenza delle norme con la legge 394/91 art.12.

Chiediamo siano vietate edificazioni ad uso turistico all'interno dell'area delle cave del Conero. L'uso turistico appare del tutto incompatibile con le finalità cui le aree di ATN dovrebbero essere destinate. Ricordiamo che tali interventi risulterebbero in violazione della legge 394/91 per le aree di riserva orientata.

Si richiede infatti di delimitare cartograficamente l'area del Teatro le Cave assoggettandolo interamente al livello di tutela di riserva orientata. In questo modo si recupera un'omogeneità

normativa di tutela di una delicata zona del monte Conero, attualmente utilizzata in modo temporalmente ridotto e con strutture precarie di ridotto impatto ambientale. La questione degli edifici incongrui andrebbe risolta eliminando tali cubature. In tal senso nell'area va introdotto il divieto di edificazione assoluto.

Emendamenti richiesti:

Art.204

Si chiede di cancellare il testo al comma 3, 4, 5, 7

Ferma restando la particolarità del teatro nella cava di Fonte D'Olio, in Ambito Naturalistico l'uso turistico e ricettivo è del tutto incompatibile con le finalità cui queste aree dovrebbero essere destinate.

Divieto di nuove realizzazioni e di ampliamento di strutture turistiche in aree di ATN e ATC - coerenza delle norme con la legge 394/91 art.12.

Chiediamo che nel rispetto della legge 394/91 art.12 venga esplicitato il divieto di realizzare nuove o di ampliare strutture turistiche in aree di ATN e ATC. Le APS rischierebbero altrimenti di diventare uno strumento di libera aggressione al territorio.

Ricordiamo che tali interventi risulterebbero in palese violazione della legge 394/91 art.12 per le aree di Riserva orientata e di Protezione.

L'ampliamento di strutture turistiche, anche con strutture amovibili, è evidentemente tipologia di intervento del tutto contraria alla rinaturalizzazione, orientamento che per definizione dovrebbe essere prioritario in aree dell'Ambito Territoriale Naturalistico.

Emendamenti richiesti:

Art 29 delle Norme Prescrittive per l'intero territorio del Parco

Si chiede di aggiungere un ultimo comma con il seguente testo: **“Nelle aree di Riserva orientata è vietato qualsiasi ampliamento di strutture esistenti”**

Art 30 delle Norme Prescrittive per l'intero territorio del Parco

Si chiede di aggiungere un terzo comma con il seguente testo: **“Tale possibilità non si applica nelle zone di ATN e ATC”**.

Nelle zone di ATN e ATC, fatte salve le norme delle UTE di riferimento, deve essere vietata la realizzazione di nuove strutture turistiche, nel rispetto della legge 394/91.

Si chiede di cancellare il testo dell'ultimo comma e di sostituirlo con il seguente: **“Nelle aree di Riserva orientata è vietato qualsiasi ampliamento di strutture esistenti”**

UTE1b - Monte Baldino - coerenza delle norme con la legge 394/91 art.12

Si chiede di vietare ogni nuova edificazione per l'intera UTE1b – Monte Baldino. La legge 394/91, art.12 indica che i soli interventi edificatori coerenti con il livello di tutela di Protezione siano quelli volti al recupero delle attività agricole tradizionali.

Emendamenti richiesti:

Art.53

Si chiede di cancellare l'intero testo dell'articolo, sostituendolo con il seguente: **“E’ vietata ogni nuova edificazione.”**

Comitato Mare Libero

Alberto Dubbini




Comitato Mezzavalle Libera

Claudio Molinelli



Club Alpino Italiano – Sezione di Ancona

Arnaldo Piacenza



Circolo Culturale Benedetto Croce

Claudio Pietroni



Laboratorio Sociale

Sergio Sinigaglia



Laboratorio Culturale

Marina Turchetti




Gli amici del Lupo

Matteo Filippone



Ancona, 9 novembre 2009



Alleya A

Mattias Aliphan
Claribel Pabell
Alvaro D. M.
Arnaldo Pinera
Sep. 2014

